

PERDITA DI CHANCE

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 25910 del 05 settembre 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno - Nesso causale tra condotta e perdita delle possibilità lavorative future - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di danno da **perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno**, la **prova** del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita **anche per presunzioni**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato a una trentaquattrenne, che svolgeva l'attività di "ragazza-immagine", il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances conseguente all'imperita esecuzione di un intervento di mastectomia bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, omettendo di attribuire valenza presuntiva, ai fini della relativa prova, all'ottenuto riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%, nonché alle ulteriori risultanze istruttorie che avevano confermato la collaborazione della donna con un'agenzia di modelle).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Vedi: N. 19922 del 2023 Rv. 668144 - 02, N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862 - 02, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 7110 del 09 marzo 2023

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.

Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) **è suscettibile di liquidazione equitativa** quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727 Massime precedenti Vedi: N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644 - 01, N. 26694 del 2017 Rv. 646151 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 7110 del 09 marzo 2023

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Obbligo di provvedere della P.A. - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Oneri di allegazione del lavoratore - Oneri di prova del datore.

In tema di dirigenza medica, **l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi** non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, **ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance"** di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 51, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 53, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 54, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218 Massime precedenti Vedi: N. 13685 del 2019 Rv. 654047 - 01, N. 37004 del 2022 Rv. 666620 - 0

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 37002 del 16 dicembre 2022

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Procedura di nomina illegittima - Danno da perdita di "chance" - Impossibilità di conseguire il risultato sperato - Rilevanza in una successiva procedura collegata alla prima - Ammissibilità.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di **illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso**, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - **ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato**, il quale non è limitato alla sola procedura

concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una **successiva procedura** collegata alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 02, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644 - 01